



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015/00050 di Reg.

Seduta del 15/06/2015

N. Prog.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

L'anno 2015, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 17:30, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco BONALDI STEFANIA

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	CAPPELLI VINCENZO	13.	COTI ZELATI EMANUELE	
02.	GIOSI GIANLUCA	14.	DELLA FRERA WALTER	
03.	GUERINI EMILIO	15.	VERDELLI DANTE	
04.	VALDAMERI PAOLO	16.	AGAZZI ANTONIO	
05.	GALVANO LUIGI	17.	BERETTA SIMONE	
06.	SEVERGNINI LIVIA	18.	ANCOROTTI RENATO	
07.	CASO TERESA	19.	ZANIBELLI LAURA MARIA	Ag
08.	MOMBELLI PIETRO	20.	PATRINI PAOLO ENRICO	
09.	GRAMIGNOLI MATTEO	21.	ARPINI BATTISTA	
10.	GUERINI SEBASTIANO	22.	BOLDI ALESSANDRO	
11.	SARTORI CAMILLO	23.	DI FEO CHRISTIAN	
12.	STANGHELLINI RENATO	24.	TORAZZI ALBERTO	

e pertanto complessivamente presenti n. 23 e assenti n. 2 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

BERETTA ANGELA
SALTINI MORENA
PILONI MATTEO

BERGAMASCHI FABIO
VAILATI PAOLA
GALMOZZI ATTILIO

Ag

Presiede: **Il Presidente del Consiglio** Vincenzo Cappelli.

Partecipa: **Il Segretario Generale** Maria Caterina De Girolamo

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Stanghellini Renato

2) Valdameri Paolo

3) Arpini Battista

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale l'approvazione del regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Anche nella nostra città di Crema stiamo assistendo, ormai da anni, alla crescita del numero di legami affettivi e familiari che, per ragioni differenti, si creano al di fuori del matrimonio e si connotano come convivenze stabili e durature;
- Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto del Comune di Crema: "Le istituzioni rappresentative e gli istituti di partecipazione diretta sono tutti intesi alla cura e promozione degli interessi della comunità cremasca, che ne indirizza l'esercizio delle funzioni, allo scopo di renderle coerenti con i valori dell'uguaglianza, senza distinzione di sesso, razza, religione e condizione sociale, della libertà, della solidarietà, della partecipazione popolare, dell'autonomia personale, sociale ed istituzionale, della democrazia, che ritiene fondamentali nella propria vita sociale, nonché alla salvaguardia del territorio e del suo ambiente naturale e dei beni di interesse comune";
- Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Comune di Crema "Il Comune [...] riconosce la famiglia nelle forme in cui si costituisce come unità di base nella quale si esprime il cittadino, favorisce e promuove le pari opportunità tra le persone";
- Già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo) si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;
- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico";
- Con la stessa sentenza n. 138 del 2010, la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale "è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una vita di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri";
- La Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato sulla scorta dell'art. 2 della Costituzione, che i conviventi in stabile relazione di fatto (il caso specifico si riferiva ad una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla "vita familiare", del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;
- In particolare il principio di non discriminazione ed il principio di pari opportunità deve poter essere applicato non solo nei confronti dei singoli ma anche nei confronti delle formazioni sociali, quindi delle forme familiari non matrimoniali, come diretta conseguenza della carta costituzionale e dei Trattati dell'Unione Europea;
- La stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendente dal genere degli interessati, costituisce "vita familiare" protetta dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata dall'Italia nel 1950, entrata in vigore in ambito internazionale nel 1953 e ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese nel 1955;
- Come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 138 del 2010, la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve comunque riconoscersi al Comune la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

- I dati italiani dicono che in queste nuove forme familiari vivono 12 milioni di persone, ovvero il 20% della popolazione, dato quasi raddoppiato rispetto al 1998: si tratta pertanto di prendere atto e dare il giusto riconoscimento ad una realtà ormai largamente diffusa;
- Il Comune può quindi operare, nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendo l'integrazione sociale e prevenendo forma di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;

RICHIAMATI:

- Gli artt.2, 29 e 117, primo comma, della Costituzione
- L'art. 3 della Costituzione
- La sentenza n.1 38 del 2010 della Corte Costituzionale
- La sentenza n. 237 del 1986 della Corte Costituzionale
- La sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012 della Corte di Cassazione, I sez.civile
- L'art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 della corte europea dei diritti umani (caso Schalk e Kopf)
- La direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro famigliari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri
- La direttiva 2003/86/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto di ricongiungimento famigliare
- L'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989
- Gli artt. 1 e 7 dello Statuto del Comune di Crema

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 13/01/2014 con cui s'impegnava la Giunta Comunale a proporre per l'approvazione del Consiglio Comunale il "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili" sulla base della proposta allegata alla suddetta deliberazione;

VISTO il verbale della seduta del 5/11/2014 della Commissione consiliare statuto e regolamenti;

VISTA la bozza di regolamento licenziata dalla suddetta Commissione;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2015/00033 del 9/04/2015 avente per oggetto "Bilancio di previsione 2015 – Bilancio pluriennale 2015-2016-2017 – Relazione Previsionale e Programmatica" esecutiva ai sensi di legge;

VISTI i pareri riportati in calce espressi sulla presente proposta deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Sono usciti dall'aula durante la discussione i consiglieri Beretta-Ancorotti-Patrini-Torazzi

Con voti favorevoli 14, contrari 3 (Guerini Emilio-Cappelli-Arpini), astenuti 2 (Guerini Sebastiano-Agazzi)

D E L I B E R A

- 1) di APPROVARE l'allegato Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili;
- 2) di DISPORRE che al citato Regolamento sia data la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la sua pubblicazione nelle forme di rito.

(**)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

05/05/2015

Il Dirigente
Luigi Miglio

2) La presente proposta riguarda un adempimento di carattere amministrativo che, allo stato attuale, non contiene riflessi finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio Comunale. Parere favorevole.

07/05/2015

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Vincenzo Cappelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 17/06/2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 02/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

17/06/2015